



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE**

Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA

☎062203507-fax062203507

e-mail [rmic8cn00v@istruzione.it](mailto:rmic8cn00v@istruzione.it) pec [rmic8cn00v@pec.istruzione.it](mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it)

codice univoco fatturazione elettronica: UF1ZLY

C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V



Roma, 07/05/2024  
CIRC 181  
Prot vedere segnatura

Al Personale ATA  
Al Sito WEB

**Oggetto: Ferie/festività soppresse e ore di recupero straordinari periodo estivo A.S. 2023-24**

Si invita tutto il personale ATA a presentare la domanda di ferie/festività soppresse/ore di recupero per il periodo estivo entro il **20/05/2024, (periodi richiedibili a partire dal 01/07/2024 al 31/08/2024).**

Le richieste e le relative autorizzazioni verranno effettuate garantendo la presenza di almeno uno/due assistenti amministrativi e due collaboratori scolastici che, a turno e se necessario, svolgeranno il proprio servizio nelle sedi staccate di San Vittorino e via Cantiano.

Eventuali variazioni saranno ammesse solo in caso di estrema necessità e le ore di recupero maturate e non ancora richieste saranno concesse d'ufficio, fatte salve le esigenze di servizio.

Dal termine delle attività didattiche (30/06) al 31/08 l'orario di servizio sarà di h 6,00 giornalieri, con inizio dalle ore 7,30/8,00 fino alle 13,30/14,00) e il sabato è considerato lavorativo.

Si fa presente che il Cdl ha deliberato la chiusura dei sabati di luglio e agosto 2024, come anche per il 14/08/2024. Pertanto si invita il personale a inserire anche tali giorni nella propria domanda di ferie.

Si ricorda che, per il personale ATA con oltre 3 anni di servizio, le ferie annuali a disposizione sono pari a n° 32 gg. Mentre per i neoassunti con meno di 3 anni di servizio sono pari a nr. 30 giorni.

Si allega estratto degli articoli 13 e 14 del CCNL vigente.

**ART.13 - FERIE**

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. ... OMISSIS ...

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.

15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruiti, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

**ART.14 - FESTIVITÀ**

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.... OMISSIS ...

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Caterina BIAFORA)  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e norme connesse